



Prot. Gen. n° 1592 del 18 FEB. 2011

Reg. Gen. n° 115 del 18 FEB. 2011

Comune di San Tammaro
 Prot. N. 1512 del 18.2.2011
 Albo N. 179 del 18.2.2011 3.2011

SERVIZIO TECNICO
 DETERMINAZIONE n° 38
 del 09/02/2011

OGGETTO: Impegno di spesa per incarico legale all'avv. Luigi Adinolfi di Caserta per supporto in riferimento all'applicabilità dell'art. 38 del DPR 380/2001 relativamente all'annullamento P.d.C. n. 6/2005 (in variante al P.d.C. n. 21/04 e DIA n. 22/05 del 15.11.2005) e all'ordinanza n. 19 del 23.02.2007 per ripristino stato dei luoghi e la demolizione dei fabbricati costruiti in virtù del P.d.C. n. 25/2005 in Ditta Soc. Coop. News Case.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- *Viste le leggi 08.06.90, n. 142 e 27.08.90, n. 241;*
- *Visto il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;*
- *Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;*
- *Visto il D. lgs. 267/00;*

Premesso:

- Che con provvedimento n. 21 del 5.7.2004 il Comune di San Tammaro rilasciava alla società Coop. News Case il permesso di costruire per la realizzazione di fabbricati per civile abitazione, composti da un piano interrato, un piano rialzato, un primo piano ed un sottotetto adibito a lavanderia e stenditoi;
- Che con provvedimento n. 6 del 1.2.2005 il Comune autorizzò una variante in corso d'opera dei sottotetti, assentendo ad una modifica delle falde dei tetti con impegno a non mutare la destinazione non abitativa;
- Che in data 14 novembre 2005 la Coop. News Case presentò una denuncia di inizio attività finalizzata alla modifica delle tramezzature interne dei sottotetti;
- che con ordinanza a firma del del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di S.Tammaro, notificata il 5.3.2007, n. 20 del 23.2.2007, si annullava il permesso a costruire n. 6/2005 e successiva DIA 22/2006 del 14/11/2005, intimando nel contempo la demolizione delle opere di cui alle predetti titoli annullati;
- che con sentenza n. 14957/07 Reg. Sent del TAR Campania si rigettava il ricorso presentato dalla Coop. News Case per l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza n. 20 del 23.02.2007;
- che con provvedimento n. 25 del 1° agosto il Comune di San Tammaro rilasciava alla società Coop. News Case il permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione e di locali commerciali alla Via nazionale;
- che con ordinanza n. 19 del 23.2.2007 si annullava il permesso di costruire e si intimava la demolizione dei fabbricati costruiti in virtù del permesso di costruire n. 25 dell'1.8.2005;
- che con sentenza n. 14953/07 Reg. Sent del TAR Campania si rigettava il ricorso presentato dalla Coop. News Case per l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza n. 19 del 23.02.2007;

Considerato:

- che la Coop. News Case ha presentato con prot. 4254 del 17.05.2010 e con prot. 5648 del 30.06.2010 richiesta di applicabilità dell'art. 38 del D.P.R. 380/2001 che al comma 1 recita "*In caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore*

venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa”;

- che con nota prot. n. 11011 del 20.12.2010 la soc. Coop News Case ha integrato le richieste di applicazione dell'art. 38 del D.P.R. 380/2001 di cui ai prot. 4254/2010 e prot. 5648/2010, e in particolare ha presentato dettagliata relazione in riferimento alla impossibilità di restituzione in pristino;

Ritenuto avvalersi del supporto legale in riferimento alla possibilità di applicazione del citato art. 38 del D.P.R. 380/2001 alla problematica de quo;

Vista la disponibilità dell'Avv. Luigi Adinolfi da Caserta, legale di fiducia dell'Ente;

Ritenuto impegnare la somma di € 1.000,00, oltre IVA e cpa come per legge per l'avv. Luigi Adinolfi con sede legale a Caserta;

Vista la disponibilità delle somme occorrenti l'onere derivante dall'incarico suddetto al Cap. 1060/1 che trova copertura nella misura non superiore mensilmente a un dodicesimo degli stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio;

DETERMINA

- **Di impegnare** la somma di € 1.000,00 oltre IVA e cpa come per legge in favore all'avv. Luigi Adinolfi nato a Napoli il 01.08.1965 C.F.: DNL LGU 65M01 F839A – P.I.: 01799510613 con sede legale a Caserta in Via G.M. Bosco,4 per incarico legale di supporto concernente l'applicabilità dell'art. 38 del D.P.R. 380/2001 relativamente alla problematica come in premessa descritta;
- **Di imputare** la spesa al capitolo 1060/1 che trova copertura nella misura non superiore mensilmente a un **dodicesimo** degli stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio.
- **Di liquidare** le competenze professionali ad avvenuta espletamento dell'incarico e a presentazione di regolare;
- **Di trasmettere** copia della presente al servizio contabile per gli adempimenti di competenza;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Luigi VITELLI

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (D.Lgs. 267/2000)

San Tammaro li 16/02/2011



Il responsabile del servizio contabile

Dr. Pietro SANTILIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

San Tammaro li 18 FEB. 2011



L'impiegato Addetto